DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1976

che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/689/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1973 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dal Granducato del Lussemburgo,

considerando che, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, 16 e 17, della predetta direttiva, le sementi e i materiali di moltiplicazione, che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialemente prima del 1° gennaio 1974 in almeno uno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni della suddetta direttiva, non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1975, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà ;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà ;

considerando che il Granducato del Lussemburgo ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di alcune specie ;

considerando che la Commissione, con decisione del 30 dicembre 1975 (3), ha prorogato per le varietà elencate nella presente decisione il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo, oltre il 31 dicembre 1975 e fino al 30 giugno 1976 ;

considerando che la Commissione ha nel frattempo terminato l'esame della domanda lussemburghese per queste varietà ;

considerando che varietà di questo tipo erano state sottoposte, nel Granducato del Lussemburgo, a esami ufficiali in coltura ; che i risultati di detti esami avevano condotto alla constatazione che esse vi possiedono un valore agronomico o di utilizzazione inferiore ad altre varietà ammesse nel Granducato del Lussemburgo ;

considerando che gli altri Stati membri hanno accettato queste conclusioni ; che si può quindi constatare che queste varietà non corrispondono nel Granducato del Lussemburgo, per l'insieme delle loro qualità per quanto concerne il valore agronomico o di utilizzazione, ai risultati ottenuti per un'altra varietà ivi ammessa [articolo 15, paragrafo 3 c), primo caso della direttiva suddetta] ;

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta del Granducato del Lussemburgo relativa all'insieme di queste varietà ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a vietare su tutto il suo territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1976 :

PIANTE FORAGGERE

Trifolium pratense

Aberystwyth S 123
Aberystwyth S 151
Altaswede
Cornish Marl
Cotswold Single Cut
Essex Single Cut
Grasslands Turoa
Krano Pajbjerg
Merkur
Montgomery
Nava Trifolium
Rea 4 n
Resident Øtofte
Tenda Trifolium
Toma Øtofte
Vesta Daehnfeldt

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.
(3) GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 35.

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione